

Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Art. 8

(Attività di controllo)

- 1.** Il Comitato direttivo della certificazione ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole stabilite dalla presente legge da parte dei soggetti autorizzati all'uso del marchio.
- 2.** Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma 1, il Comitato organizza le attività di controllo sul territorio regionale definendone criteri e procedure con proprio provvedimento, in conformità alla norma UNI CEI EN 45011, avvalendosi allo scopo dei competenti Servizi dell'ERSA.
- 3.** Qualora le prescrizioni dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 3 coincidano con le analoghe prescrizioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale, i controlli effettuati per queste ultime si considerano svolti anche ai fini del presente articolo.
- 4.** Per l'esercizio dell'attività di controllo l'ERSA può avvalersi, mediante specifica convenzione, di soggetti specializzati nel settore operanti ai sensi della norma UNI CEI EN 45011.